



R. E T E.
I M P R E S E I T A L I A

CAMERA DEI DEPUTATI
X Attività produttive, commercio e turismo

A.C. 1454

“Agevolazioni per l'introduzione di sistemi anticontraffazione per consentire al consumatore l'identificazione dei prodotti di origine italiana o interamente prodotti in Italia mediante l'apposizione di segni unici e non riproducibili associati a codici a barre bidimensionali”

11 aprile 2014



Preso atto delle difficoltà che ha incontrato e continua ad incontrare la proposta di introduzione a livello comunitario dell'obbligo di indicazione dell'origine dei prodotti, nonostante il deciso sostegno dei rappresentanti italiani, appare oggi indispensabile superare quella che giustamente viene definita una "diluizione" del valore reputazionale del "*Made in Italy*". L'Italia, come afferma la relazione introduttiva della proposta di legge, è uno dei Paesi maggiormente danneggiati dalla decisione di mettere da parte, in sede comunitaria, il progetto "*Made in*", in quanto grande Paese manifatturiero in settori come l'abbigliamento, l'arredamento, la ceramica, il vetro, l'oreficeria.

Ormai da oltre un decennio le Associazioni di rappresentanza sostengono la necessità di interventi normativi tesi ad ostacolare l'indebito uso che dell'indicazione di origine (*Made in Italy*) si è fatto. Nel 2010 Unioncamere sosteneva che "le imprese italiane si trovano sempre più spesso a confrontarsi con fenomeni di concorrenza sleale (...). Ecco perché le Camere di commercio sono assolutamente convinte che vadano rafforzate le azioni di tutela dei prodotti e vadano messi in campo strumenti capaci di rendere maggiormente trasparente l'origine e la qualità dei prodotti. La spinta all'innovazione che emerge dal nostro tessuto produttivo - secondo Unioncamere - deve essere portata a sistema e deve essere sostenuta dalle istituzioni e dalla pubblica amministrazione. La tutela del *Made in Italy* è una linea di intervento politico fondamentale, alla quale vanno affiancate azioni di sostegno alla qualificazione dei prodotti, attraverso la tracciabilità, un'adeguata strategia di comunicazione e tanta formazione che valorizzi i saperi del territorio e dia futuro alle nostre produzioni di punta".

Entrando nel merito della proposta di legge in esame, R.E TE. Imprese Italia ne condivide la finalità, volta alla tutela del *Made in Italy* attraverso l'introduzione di sistemi anticontraffazione per l'identificazione dei prodotti accessibili da parte del consumatore, in quanto con tali sistemi si fornisce, al contempo, una tutela efficace a favore delle imprese che intendono proteggere le proprie produzioni, nel pieno rispetto della normativa comunitaria.

Occorre senza dubbio la maggior trasparenza possibile circa l'origine dei prodotti, ed è assolutamente apprezzabile quanto affermato nella relazione introduttiva del disegno di legge, laddove si evidenzia che anche il luogo di produzione fa parte del "*come*" del processo produttivo, nel senso che l'attività svolta in un certo Paese risponde a specifiche tradizioni e normative, le quali inevitabilmente si riflettono sull'atto produttivo e quindi sul prodotto.

Così pure appare senz'altro condivisibile, ad avviso di R.E TE. Imprese Italia, la previsione inerente l'introduzione di agevolazioni per le piccole e medie imprese e per i distretti produttivi, i quali adottino sistemi di tracciabilità che consentano ai consumatori di identificare i prodotti *Made*

in Italy e quelli *Interamente realizzati in Italia*. Di dette agevolazioni dovrebbe beneficiare tutta la filiera, da monte a valle, al fine di implementare i vari strumenti anticontraffazione.

Considerato che la proposta di legge è diretta all'introduzione di finanziamenti agevolati esclusivamente per sostenere la diffusione dei codici a barre, vale a dire di un insieme di elementi grafici a contrasto elevato, disposti in modo da poter essere rilevati e letti da appositi sensori a scansione e decodificati per restituire le informazioni contenute, R.E TE. Imprese Italia ritiene però che tale scelta si presti a valutazioni critiche sotto il profilo di opportunità, in quanto, anziché adottare una scelta normativa che faccia riferimento esclusivamente ai codici a barre, si dovrebbe adottare una soluzione di carattere generale che faccia riferimento a sistemi di tracciabilità non seriali e non replicabili, rinviando, per la determinazione delle specifiche tecniche, al decreto ministeriale previsto dall'art. 5 della stessa PDL.

R.E TE. Imprese Italia evidenzia inoltre che i codici a barre normalmente vengono utilizzati per comprendere informazioni attinenti elementi oggettivi identificabili e quantificabili come ad esempio: nomi, Paese di provenienza, codici prodotto, luogo di confezionamento, quantitativi e simili. Di conseguenza, la previsione della proposta di legge, soprattutto con riferimento ad elementi descrittivi o dinamici, potrebbe determinare difficoltà tecniche rilevanti di descrizione informatizzata delle relative informazioni, di lettura e di decodificazione.

R.E TE. Imprese Italia non concorda, poi, sulla previsione dell'istituzione presso la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione-UIBM del Ministero dello sviluppo economico del Registro Nazionale dei fabbricanti di merci e prodotti interamente italiani, poiché tale previsione non solo potrebbe rappresentare un inutile ed oneroso appesantimento burocratico, ma potrebbe essere fuorviante per chi lo consulta, in quanto un fabbricante potrebbe essere inserito in tale elenco, ma avere tra le sue produzioni merci anche non identificabili come *Made in Italy* o *Interamente Made in Italy*. Non è infatti raro il caso che gli operatori diversifichino l'origine delle loro produzioni anche in relazione alle richieste della loro clientela nazionale ed estera.

Quanto all'aspetto inerente le sanzioni, si osserva (e d'altronde l'aspetto è stato segnalato anche dall'Ufficio Studi della Camera dei Deputati) come l'art. 6 dovrà necessariamente essere modificato per renderlo coerente con la normativa in vigore in materia di contraffazione. In particolare, va evidenziato come il comma 1 punisca con pene di natura diversa (amministrativa e penale) due ipotesi che all'apparenza non risultano essere distinte, ovvero "la contraffazione dei prodotti dichiarati Made in Italy" e "la contraffazione" *tout court*.

Andrebbe inoltre precisato il rapporto tra le "false indicazioni nell'origine dei prodotti" e il richiamo alla "contraffazione" e chiarito cosa si intenda per "eventualmente contenute nei codici a barre", ovvero se il legislatore intenda sostituire, in generale, l'attuale disciplina sanzionatoria della

falsificazione dei segni distintivi ovvero intenda applicare queste sanzioni esclusivamente alle false indicazioni contenute nei codici a barre.

R.E TE. Imprese Italia, ribadendo la condivisione delle finalità della proposta di legge in esame, ritiene tuttavia che la valutazione circa l'efficacia pratica del provvedimento debba necessariamente essere rimandata a dopo l'emanazione del regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che stabilirà le specifiche tecniche dei sistemi di etichettatura, le modalità di accreditamento dei produttori dei medesimi sistemi, le tecnologie applicabili, il disciplinare dei sistemi di certificazione delle filiere di produzione e le modalità di accreditamento degli enti certificatori. Preoccupa, in particolare, la possibilità che per le imprese, nella fase attuativa, sopravvengano ulteriori oneri e costi burocratici.